

La procedura del c.d. indennizzo (o risarcimento) diretto è tutta nuova perché ex art. 149 cod. ass. prevede che il risarcimento venga fatto dall'assicurazione del danneggiato (che avrà poi rivalsa verso quella del danneggiante).

Non è fondata, in riferimento agli art. 3, 24, 76 e 111 cost., la q.l.c. dell'art. 149 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, il quale introduce a favore del danneggiato in incidente stradale una speciale azione diretta da esperire contro il proprio assicuratore. La disposizione censurata, in coerenza con le finalità della legge delega, di un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela, ha introdotto l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato che non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, non potendosi desumere dalla formulazione della medesima disposizione che sia stata esclusa, per il danneggiato, la possibilità di far valere i propri diritti secondo i principi della responsabilità civile nei confronti dell'autore del fatto dannoso, mentre la soluzione dei problemi applicativi aperti dall'interpretazione costituzionalmente orientata, che, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti (sentt. n. 170, 340 del 2007, 98 del 2008; ord. n. 441 del 2008). Corte Costituzionale, 19/06/2009, n. 180

Anche l'articolo 141 è del tutto nuovo, prevedendo l'azione diretta contro l'assicurazione del vettore a prescindere dalla responsabilità

Le disposizioni di cui all'art. 141 ss. del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), secondo una lettura costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Corte Costituzionale, 13/06/2008, n. 205